

**E.R.P. Massa Carrara S.p.A.**  
**Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.**  
**54033 Carrara (MS), via Roma n. 30**  
**codice fiscale e partita iva 01095200455**

**SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

Periodo 01.01.2023 – 31.12.2024

**CIG: Z4438441BE**

**DISCIPLINARE TECNICO**

**Art. 1 – Finalità**

Il presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento, da parte di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. (*in seguito, per semplicità, denominata ERP*), del servizio di brokeraggio in materia assicurativa, come meglio descritto nel successivo articolo 2, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (*in seguito, per semplicità, denominato Broker*), nell'ambito della disciplina di cui al Titolo IX del d.lgs. 209/2005 e s.m.i.

**Art. 2 – Prestazioni obbligatorie oggetto dell'incarico**

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire a E.R.P. Massa Carrara S.p.A. gli interventi necessari al fine di affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

Il servizio ha per oggetto l'espletamento, da parte del Broker, di prestazioni specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva, di seguito elencate:

- a) analisi dei rischi in capo all'E.R.P. Massa Carrara S.p.A. e delle relative coperture assicurative ovvero individuazione, analisi e valutazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività svolta dall'Azienda;
- b) predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze ovvero predisposizione di una proposta di programma assicurativo, contenente l'analisi delle coperture esistenti e l'individuazione di quelle occorrenti per l'ottimizzazione delle garanzie assicurative, e finalizzato alla limitazione dei costi a carico di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.;
- c) assistenza continuativa per l'aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo, e/o di nuove esigenze, e/o di innovazioni legislative;
- d) assistenza continuativa in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività dello stesso, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
- e) elaborazione e presentazione, su richiesta, di un rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma assicurativo, che riepiloghi gli interventi effettuati e fornisca indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;
- f) collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare dei capitoli da utilizzarsi per l'espletamento delle gare d'appalto;
- g) predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità/prezzo;
- h) collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione, sia se stipulati con la collaborazione del Broker che per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico;
- i) gestione dei vari sinistri, anche quando ERP dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente disciplinare;
- j) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- k) resa di pareri, assistenza e consulenza ai servizi ERP su questioni in materia assicurativa o attinente;
- l) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente

- liquidazione da parte della compagnia assicuratrice e con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
- m) gestione dei sinistri attivi e passivi dell'ERP, con:
- stesura delle denunce di sinistro (*eventualmente predisponendo appositi modelli standard che riportino gli elementi essenziali della denuncia*);
  - verifica e quantificazione dei danni;
  - assistenza nella trattazione stragiudiziale dei sinistri, con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicurativa;
  - tempestiva messa a disposizione dell'ERP dello stato dei sinistri, per ciascuna copertura;
- n) analisi dei sinistri non risarciti, al fine di indirizzare ogni ulteriore azione successiva dell'ERP ovvero la revisione delle polizze esistenti;
- o) fornitura di software di gestione (con relativa formazione del personale), utilizzabile anche tramite internet, per i contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, per informazioni di dettagli di ogni singola Polizza, informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizze, elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere (da parte degli addetti della Stazione Appaltante) ad ogni singolo sinistro, con particolare riguardo alla situazione analitica sinistri/pagamenti;
- p) confronto con le compagnie per ipotesi di rinegoziazione del costo assicurativo nel caso di rapporto sinistri/premi inferiore al 70%;
- q) formazione, informazione e consulenza al personale dell'ERP, addetto o coinvolto nei procedimenti in materia assicurativa, relativamente alla gestione amministrativa e contabile del programma assicurativo;
- r) supporto all'ERP nello svolgimento delle gare per l'affidamento di contratti assicurativi, con predisposizione della documentazione necessaria (*capitolati d'oneri, bandi di gara, lettere di invito, etc.*), stima delle basi d'asta, supporto nelle fasi istruttorie dei procedimenti di gara;
- s) esecuzione e gestione delle polizze: segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall'ERP, comunicazione degli elementi necessari per la fornitura dei dati di regolazione, adeguamento dei valori assicurati, variazioni contrattuali, etc.;
- t) supporto e consulenza, anche con la resa di pareri in forma scritta, a tutte le strutture organizzative dell'ERP, per il tramite del servizio preposto, su questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esclusivo riferimento a:
- individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
  - applicazione della normativa prevista dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dai suoi regolamenti attuativi, per quanto attiene agli aspetti assicurativi;
  - problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
  - individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'ERP convenzioni o contratti di vario tipo (*locazione, comodato, gestione di impianti, prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.*), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
  - verifica delle polizze sottoscritte dai fornitori di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. in merito a:
    - autenticità e veridicità della polizza;
    - autorizzazione e abilitazione all'esercizio del ramo cauzioni del soggetto garante secondo le normative vigenti;
    - poteri di firma del sottoscrittore del contratto a seguito di formale controllo presso la Direzione Generale della Compagnia anche nel caso di compagnie in Libera Prestazione di Servizi (LPS);
    - rispondenza della polizza rispetto alla richiesta della Società;
    - conformità del contratto agli schemi di legge;
- u) formazione del personale riguardante problematiche assicurative connesse all'attività di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., di almeno 8 ore all'anno su proposta del broker o di ERP;

v) svolgimento del servizio, senza oneri a carico di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., conformemente al progetto tecnico-organizzativo prodotto in sede di gara, anche relativamente alle eventuali attività aggiuntive offerte.

Il servizio comprenderà altresì l'intermediazione nei rapporti finanziari con le compagnie assicurative contraenti, per cui E.R.P. Massa Carrara S.p.A. provvederà al versamento dei premi dovuti a favore del Broker, il quale curerà direttamente il pagamento alle compagnie.

Restano di esclusiva competenza della Stazione Appaltante:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle varie coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per le gare relative all'affidamento, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui l'ente necessita;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione dei sinistri.

Il Broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici ERP né potrà impegnare in alcun modo ERP se non preventivamente autorizzato.

### **Art. 3 – Durata dell'incarico**

L'incarico avrà durata biennale, con decorrenza dal 01/01/2023 o dall'eventuale successiva data di stipula e sottoscrizione del contratto di brokeraggio assicurativo. Da tale data il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato all'art. 2 del presente disciplinare e secondo quanto indicato nell'offerta tecnica presentata.

L'ERP, durante tale periodo, non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le prestazioni oggetto dell'incarico.

Il Broker s'impegna ad iniziare lo svolgimento dell'incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta di ERP, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all'ERP o al nuovo Broker.

L'incarico cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al RUI.

L'ERP si riserva la facoltà di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio, previo preavviso di 60 giorni, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata, ovvero, in caso di reiterate inadempienze agli obblighi posti a suo carico dal presente disciplinare.

### **Art. 4 – Corrispettivo**

L'incarico di cui al presente disciplinare non comporta per l'ERP alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro.

I compensi del Broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'ERP.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso sarà dovuto al Broker dall'ERP nel caso in cui quest'ultimo ritenga di non procedere alla stipula delle polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

### **Art. 5 – Obblighi e oneri a carico del Broker**

Il Broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse di ERP, osservando tutte le indicazioni e richieste di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.

Il Broker affidatario dovrà, in particolare, osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri connessi e conseguenti

all'espletamento dell'incarico nonché i rischi derivanti dall'esecuzione dell'incarico stesso.

L'ERP ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini del d.lgs. 209/2005, imputabili a negligenze, errori e/o omissioni.

Il Broker, nell'espletamento del servizio:

- impiegherà propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- dovrà svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente disciplinare, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ERP e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- dovrà garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'ERP;
- non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici ERP;
- non dovrà sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'ERP senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'ERP.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, il Broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'ERP.

In particolare, il Broker s'impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente disciplinare e non ancora chiusi a tale data.

Il Broker è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Sono a carico del Broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- tutte le spese derivanti dalla stipulazione e sottoscrizione del contratto di brokeraggio assicurativo e dalla sua successiva registrazione.

L'ERP avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dall'articolo 119 d.lgs. 209/2005 e s.m.i. ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Il Broker è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (*contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi*). Il Broker è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

#### **Art. 6 – Prerogative di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.**

Restano di esclusiva competenza di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita E.R.P. Massa Carrara S.p.A.;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

#### **Art. 7 – Pagamento dei premi**

Il pagamento dei premi, relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e si obbliga a versarli alla Compagnia di Assicurazione interessata, in nome e per conto di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., nei termini e con le modalità convenute con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili di ERP e, pertanto, il mandato di pagamento, bonifico e/o altro, fatto valere a favore del Broker, sarà ritenuto, ad ogni effetto, come quietanza liberatoria per ERP stessa.

Il pagamento dei premi verrà effettuato da E.R.P. Massa Carrara S.p.A. al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso a favore della compagnia di assicurazione, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile e dell'art. 118 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.

Il Broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'ERP, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all'ERP l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare all'ERP le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Non sono imputabili all'ERP gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicurazione.

#### **Art. 8 – Referente del Broker**

Il Broker s'impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a indicare le strutture tecniche e le caratteristiche del personale che sarà impiegato per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alla figura del Responsabile e del personale dedicato alle problematiche assicurative della Stazione Appaltante.

Tale responsabile dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata da E.R.P. Massa Carrara S.p.A., rendendosi disponibile ad incontri presso la Sede della Stazione Appaltante, senza alcun compenso relativo alle trasferte.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (*numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata e ordinaria*), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

#### **Art. 9 – Responsabilità del Broker**

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare agli organi sociali competenti; il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi sociali competenti.

Il Broker deve dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, con massimale di almeno due milioni di euro per ciascun sinistro e di tre milioni di euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione Europea, come espressamente previsto dall'articolo 110, comma 3, e dall'articolo 112, comma 3, d.lgs. 209/2005 e s.m.i.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Il Broker è inoltre tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all'articolo 115 d.lgs. 209/2005 e s.m.i.

#### **Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Broker è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'art.3 della legge 136/2010 e, in particolare, a:

- a) utilizzare uno o più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) registrare sui predetti conti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni del presente contratto, salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo 3 in commento;
- c) effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, che deve riportare il codice identificativo di gara (CIG);
- d) comunicare alla stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni dall'accensione o, se successiva, dalla stipula del presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- e) comunicare ogni eventuale successiva modifica dei dati trasmessi ai sensi del punto precedente.

In tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del conto corrente dedicato ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto verrà risolto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il conto corrente di cui alla precedente lettera a) può coincidere con il conto separato di cui all'articolo 117 d.lgs. 209/2005 e s.m.i., utilizzato per garantire la separazione patrimoniale dell'attività di intermediazione.

#### **Art. 11 – Divieto di subappalto e cessione del contratto**

È fatto assoluto divieto di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente disciplinare.

Il Broker aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

#### **Art. 12 – Risoluzione e recesso**

E.R.P. Massa Carrara S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del Broker con le disposizioni contenute nel presente disciplinare o nell'offerta.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al Broker a mezzo posta elettronica certificata, alle quali il Broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione al registro degli intermediari di cui all'art. 109 d.lgs. 209/2005 e s.m.i., da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso venga dichiarato fallito, nonché in caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente articolo.

È fatto salvo ogni diritto dell'ERP di procedere per i danni subiti.

L'ERP si riserva in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto in qualsiasi momento, con il solo onere del preavviso di centoventi giorni da effettuare a mezzo posta elettronica certificata. In caso di recesso, l'ERP non sarà tenuto ad alcun indennizzo nei confronti del broker.

#### **Art. 13 – Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente disciplinare, compresa la sua efficacia, sarà competente il Foro di Massa Carrara.

#### **Art. 14 – Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello stato italiano, con particolare riferimento al d.lgs. n. 209/2005 e s.m.i.

**Carrara, lì 24.10.2022**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
f.to Dott. Arch. Paolo Bechi**